



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVESTRI CHIARA

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente nel marzo 2015 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, il ricorrente, con reclamo inoltrato all'intermediario per il tramite di consulente di fiducia, ha contestato la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati.

Insoddisfatto del riscontro e sempre con l'assistenza di un legale, il ricorrente ha adito l'Arbitro chiedendo il rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie nonché degli oneri assicurativi non goduti, quantificati in euro 4.244,60, oltre gli interessi legali e le spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: 1) di aver già riconosciuto al cliente euro 345,05, a titolo di ristoro commissioni; 2) di aver dichiarato la propria disponibilità a riconoscere l'ulteriore importo di euro 1.981,90, pur rilevando che la competenza al rimborso delle commissioni bancarie è in capo all'intermediario mandante; 3) che legittimata al rimborso della quota dei premi assicurativi è la compagnia di assicurazione; 4) la correttezza del comportamento dell'intermediario, in considerazione dell'offerta comunicata; 5) in subordine, accogliersi il ricorso, riconoscendo al ricorrente un importo non superiore ad euro 1.981,90.



DIRITTO

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in relazione al rimborso di quota parte del premio assicurativo.

Al riguardo, va confermato il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014) avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), relativo alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che, contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente, trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Superata la predetta censura, va osservato che la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.; sul punto, questo Collegio rileva, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), le quali – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

I predetti costi dovranno essere quindi quantificati secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché è il più logico ed, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in conformità dell'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), che si ritiene di condividere.

Pertanto, l'intermediario sarà tenuto a restituire la quota non maturata dei costi assicurativi, che, calcolata secondo il predetto criterio, va determinata in euro 352,15, tenuto conto dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della 53^a rata di ammortamento su centoventi complessive.

Quanto poi alle ulteriori voci di costo, dall'esame della documentazione contrattuale offerta dalle parti, si rileva poi la rimborsabilità delle commissioni bancarie e di intermediazione (lettere F e G del contratto), in assenza di alcuna descrizione delle attività concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto e di quelle che, invece, maturano nell'intero svolgimento del rapporto. Deve pertanto presumersi che le predette commissioni siano state corrisposte quale corrispettivo per lo svolgimento di attività di natura eterogenea, con la conseguenza di ritenere ripetibili le relative quote non godute, pari ad euro 122,28 a titolo di commissione bancaria e di euro 3.489,43 a titolo di commissioni finanziarie (queste ultime al netto dell'importo già retrocesso con il conteggio estintivo - euro 345,05), calcolate secondo il principio *pro rata temporis*.

Da quanto precede, consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione del complessivo importo di euro 3.963,86, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo quale formale atto di costituzione in mora.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (cfr., Coll. coord., n. 4618/2016 e accordo 24 giugno 2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.963,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO